

**PENSIONE  
DI  
VECCHIAIA  
PER GLI ISCRITTI  
AL  
FONDO  
GAS**

**COS'E',  
A CHI  
E'RIVOLTO  
ED  
I REQUISITI**

Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas è stato soppresso a decorrere dal 1 dicembre 2015.

Hanno diritto ai trattamenti integrativi a carico del fondo gli iscritti che abbiano maturato tutti requisiti di legge, compresa la cessazione dal servizio, entro novembre 2015.

Continueranno ad essere liquidate, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo.

L'anzianità contributiva nel Fondo gas è espressa in anni, mesi e giorni. La contribuzione integrativa GAS, versata contestualmente alla contribuzione AGO, è a totale carico delle aziende.

Nel fondo non era prevista la contribuzione figurativa, né quella volontaria. La legge finanziaria 2003 ha riconosciuto ai lavoratori iscritti al fondo Gas che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in conseguenza degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 164/2000, ovvero per messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto di cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non avessero maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del fondo, la facoltà in presenza di contestuale contribuzione figurativa, volontaria od obbligatoria nell'Ago, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi integrativi, fino al conseguimento dei requisiti per le predette prestazioni. Dal 1998, per avere diritto alle prestazioni integrative del fondo gas, alla data di cessazione dal servizio, devono risultare perfezionati contestualmente ai requisiti richiesti dalla legge speciale anche quelli richiesti dall'assicurazione generale obbligatoria.

La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione eventualmente dovuta a carico del Fondo costituiscono un'unica pensione complessiva erogata dal Fondo stesso.

Il sistema di calcolo della quota integrativa è retributivo.

Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo gas è integrativo fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla legge speciale n. 1084 del 1971 e successive modificazioni, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.

Pertanto, viene messo in pagamento il trattamento che risulterà più favorevole tra quello calcolato secondo la normativa AGO e quello secondo le norme AGO.

In presenza di contributi extra fondo, alla pensione complessiva si aggiunge la quota esclusiva.

**Hanno diritto alla pensione complessiva di vecchiaia i lavoratori, cessati dal servizio che alla data di maturazione del diritto alla pensione AGO siano iscritti al Fondo gas e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione nel fondo gas.**